



Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Ai Direttori Generali Territoriali
LORO SEDI

A tutti gli UMC
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Valle d'Aosta
Ufficio Motorizzazione Civile
St. Christophe – Loc. Grand Chemin, 36
AOSTA

Alla Regione Siciliana
Assessorato Trasporti
Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti
Via Notarbartolo, 9
PALERMO

All'Assessorato Regionale
Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale
M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34
PALERMO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione
Lung'Adige San Nicolò, 14
TRENTO

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b
Via Crispi, 10

BOLZANO

Alle Province della Regione Autonoma del
Friuli Venezia Giulia
Servizi Motorizzazione Civile
LORO SEDI

E, p.c.

Al Gabinetto
dell' On.le Ministra
SEDE

Al Ministero dell'Interno
Servizio Polizia Stradale
ROMA

OGGETTO: Art. 93, D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea. Prescrizioni tecniche

La norma richiamata in oggetto al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analogo autorizzazione”.


Nel merito dei requisiti di tali paratie divisorie, installate in after-market, si argomenta quanto segue.

Le paratie interne rientrano nel campo di applicazione del regolamento UNECE 43 recante “prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei materiali per vetrate di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli” e, pertanto, dovranno essere conformi alle prescrizioni recate dal citato regolamento UNECE.

Inoltre, tenuto conto del particolare posizionamento delle paratie, per ragioni di salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli e al fine di evitare ogni possibile interazione con la struttura e la resistenza dei veicoli sui quali siano state installate, si ritiene opportuno consentire il solo uso di vetrate di plastica flessibile, di cui al punto 2.6.2. del regolamento UNECE 43.

Si evidenzia, soprattutto per fornire indicazioni ai diretti interessati, che ogni paratia omologata in conformità al regolamento UNECE 43 dovrà recare il relativo marchio di omologazione, del quale si riporta un esempio tratto dal medesimo regolamento:

a= minimo 8 mm



Questo marchio di omologazione apposto su un vetro di plastica flessibile indica che il componente in questione è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 43 con il numero di omologazione 012439. Il numero di omologazione indica che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi delle prescrizioni del regolamento n. 43 modificato dalla serie di modifiche 01. La marcatura aggiuntiva "IX" indica che trattasi di plastica flessibile.

Ai fini dell'installazione delle paratie divisorie sui veicoli, si ritiene che non ricorrano le condizioni per procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell'art. 78 del Codice della strada.

Tuttavia, l'installazione della paratia non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale sia stata installata, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo "a tendina"). La paratia, che può essere a sezione completa od anche limitata all'area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, dovrà essere solidamente fissata alla struttura del veicolo ed opportunamente raccordata, tramite guarnizioni, alle pareti laterali e al tetto per coprire, per quanto possibile, le vie di luce tra la paratia stessa e le finizioni originali del veicolo.

A tal fine, l'installatore rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il fac-simile riportato in allegato, di corretta applicazione a regola d'arte e di aver rispettato, tra l'altro, le specifiche di montaggio del costruttore della paratia divisoria e, se necessario, del costruttore del veicolo.

La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo.

Infine, si prega il Servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia e alle Prefetture, affinché sia diramata anche alle polizie locali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott.ssa Speranzina DE MATTEO)

Allegato alla circolare prot. n.....
Dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo della paratia divisoria

Carta intestata o timbro della Ditta

Il sottoscritto nato a il in
qualità di della Ditta con sede in
..... partiva IVA o C.F.
Iscritta alla N.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del medesimo DPR 445/2000:

- di aver installato sul veicolo targato telaio n. la
paratia divisoria, omologata ai sensi del Regolamento UNECE 43 con numero di
omologazione
- che la paratia divisoria è stata installata a perfetta regola d'arte ed in particolare:
 - è stata opportunamente ancorata senza interferire con i punti di attacco delle
cinture di sicurezza e dei sedili e senza interferire con i dispositivi di sicurezza
presenti sul veicolo;
 - il montaggio è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore della
paratia stessa.

Luogo e data

firma (per esteso e leggibile)